

considerando che le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, da B ad E di tale direttiva, in combinato disposto segnatamente con le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 9 in materia di dispensa dagli obblighi consente di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori che intervengono in operazioni a catena aventi per oggetto merci vincolate e mantenute in regime di deposito;

considerando che, in quest'ambito, è opportuno garantire che il trattamento fiscale applicato alle cessioni di beni e prestazioni di servizi riguardanti merci che possono essere immesse in regime di deposito doganale possa altresì applicarsi alle medesime operazioni effettuate su beni che si trovano in un regime di deposito non doganale;

considerando che tali operazioni riguardano principalmente le materie prime e altri beni negoziati sui mercati a termine internazionali e che è opportuno redigere un elenco dei beni contemplati da tali disposizioni;

considerando che, fatto salvo l'obbligo di consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, la definizione di tali regimi di deposito non doganale rientra nelle competenze degli Stati membri; che occorre ciononostante escludere da tali regimi i beni destinati alla vendita al minuto;

considerando che è opportuno precisare alcune delle modalità d'applicazione dell'imposta allo svincolo dai regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, punti da B ad E di detta direttiva per quanto riguarda il debitore dell'imposta così dovuta;

considerando che è opportuno precisare la portata dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di detta direttiva, limitatamente alle disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies;

considerando che, è pertanto, opportuno modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del paragrafo 1, la consegna di taluni lavori immobiliari. »

2) All'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. »

3) All'articolo 15, punto 2, il testo del secondo e terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori questa esenzione si applica a condizione che:

— il viaggiatore non sia stabilito all'interno della Comunità;

— i beni siano trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione;

— il valore complessivo della cessione, compresa l'imposta sul valore aggiunto, superi il controvalore in moneta nazionale di 175 ECU, determinato a norma dell'articolo 7 paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE^(*); tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di esentare dall'imposta le cessioni il cui valore complessivo non superi detto importo.

Ai fini del secondo comma:

— per "viaggiatore non stabilito all'interno della Comunità" si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova all'interno della Comunità. Ai fini della presente disposizione, per "domicilio o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel quale avviene la cessione;

— la prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al terzo comma, secondo trattino. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

(*) GU n. L 133 del 4. 6. 1963, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14).

4) All'articolo 20, paragrafo 2, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche può essere elevata sino a vent'anni. »